

DETERMINAZIONE 25 LUGLIO 2013

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE ED ALLE STRUTTURE XML DA
UTILIZZARE PER GLI SCAMBI INFORMATIVI IN TEMA
DI STANDARD DI COMUNICAZIONE
(DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 17 DICEMBRE 2008, ARG/GAS 185/08)**

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Premesso che:

- con la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito le garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete;
- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale, successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08, ed istituito un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS);
- con la determinazione n. 4/09 del Direttore DCQS è stato pubblicato un documento (di seguito: Schema XML) che descrive le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative, successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore DCQS al fine di pervenire al completamento della regolazione della materia;
- con la determinazione n. 11/2012 del Direttore della Direzione Mercati (di seguito: determinazione n. 11/2012) sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro;

- con la determinazione n. 7/2013 del Direttore della Direzione Mercati (di seguito: determinazione n. 7/2013) sono state approvate modifiche ed integrazioni sia alle Istruzioni Operative che allo Schema XML tese a recepire alcune delle disposizioni approvate dall’Autorità con la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS).

Considerato che:

- sono pervenute numerose sollecitazioni da parte di singoli operatori, di loro associazioni nonché di associazioni dei consumatori riguardanti la necessità di procedere con la standardizzazione degli scambi informativi relativi a richieste di sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04 (di seguito: *switching*);
- il processo di *switching* di cui all’articolo 14 della deliberazione n. 138/04 prevede, nel caso di prima richiesta di accesso, il trasferimento di molti dati, tra i quali anche diverse dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che rendono complesso pervenire in tempi brevi ad una standardizzazione condivisa dei flussi e che, comunque, sono relegati ad un momento iniziale del rapporto venditore - distributore; peraltro, lo stato dell’arte evidenzia che, in alcuni casi, in funzione delle scelte operative attuate dalle singole imprese di distribuzione, tale fase può coincidere con quella di accreditamento ai sistemi evoluti messi a disposizione nel rispetto della regolazione in vigore;
- il comma 14.6 della deliberazione n. 138/04 garantisce all’utente la possibilità di rettificare gli errori materiali o di completare i dati relativi ai punti di riconsegna oggetto della richiesta di accesso entro i dieci giorni lavorativi successivi al termine ultimo di presentazione della richiesta;
- il chiarimento pubblicato sul sito dell’Autorità il 13 settembre 2012 - a valle dell’effettuazione della procedura di allineamento ai sensi della deliberazione 131/2012/R/COM - spiega che, per i casi residuali nei quali l’impresa di distribuzione non dispone ancora del “Codice fiscale” o della “Partita IVA” del titolare del punto e non è pertanto nella condizione di poter verificare la correttezza dell’abbinamento PdR/Cliente finale, l’utente deve integrare la richiesta di *switching* con le informazioni relative a “Nome” e “Cognome” o “Ragione Sociale” del titolare del punto a cui è intestato il contratto di fornitura mentre l’impresa di distribuzione rende esecutiva la richiesta solo se i dati integrativi comunicati corrispondono a quelli in suo possesso;
- è stata rilevata la presenza di un errore materiale nel documento Schema XML, e relativi allegati, riguardante l’impiego delle causali di inammissibilità introdotte per la prestazione di attivazione della fornitura con la determinazione n. 7/2013, concernenti l’incongruenza tra categoria d’uso e prelievo annuo/classe di prelievo, caratterizzate rispettivamente dai codici “023” e “024”; in particolare, è emerso che il flusso informatico era strutturato in modo tale da generare l’annullamento della richiesta anche con riferimento ad esiti riportanti le suddette causali, diversamente da quanto specificato nel testo sia della determina sia delle Istruzioni Operative;
- le proposte di modifica ed integrazione sono state condivise nell’ambito del Gruppo di lavoro.

Ritenuto che:

- sia opportuno procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni di quanto già disciplinato dalle Istruzioni Operative, di cui alla determinazione n. 7/2013, al fine di ricomprendere la standardizzazione degli scambi informativi connessi al processo di *switching*, inizialmente per la sola parte relativa alle richieste di sostituzione nella fornitura a clienti finali presso un punto di riconsegna della rete di distribuzione e non per quella necessaria all'espletamento della pratica di primo accesso da parte del venditore all'impianto di distribuzione;
- con riferimento alle causali di inammissibilità applicabili alle richieste di *switching*, elencate ai paragrafi 5.1 e 5.6 delle Istruzioni Operative, sia necessario individuare quelle che possano determinare l'annullamento della richiesta in quanto non considerabili semplici errori materiali e, come tali, rettificabili ai sensi della deliberazione n. 138/04;
- sia quindi indispensabile precisare quali sono le causali di inammissibilità che determinano l'annullamento della richiesta ed un esito della verifica di ammissibilità negativo ovvero con riferimento al capitolo 5, paragrafo 5.1, delle Istruzioni Operative:
 - a) le causali riportate alle lettere a) e b), in quanto utili ad individuare tutti i casi che non garantiscono l'automazione informatica degli scambi;
 - b) le causali di cui alla lettera d), punti da (i) a (iii); in particolare, poi, la causale di cui al punto (i) è da ritenersi valida soltanto per punti di riconsegna chiusi che necessitano di una attivazione ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 138/04;
- sia opportuno specificare che tutte le altre causali di cui al paragrafo 5.1 soprarichiamato sono da ritenersi non applicabili; per quanto concerne le altre causali di inammissibilità relative alla prestazione di *switching*, l'impresa di distribuzione restituisce un messaggio di esito positivo all'utente, prendendo in carica la richiesta, pur trasmettendo una causale di inammissibilità che identifica la presenza di errori materiali o la necessità di completamento della stessa ai sensi della regolazione vigente;
- sia utile prevedere una causale di inammissibilità apposita per i casi in cui l'impresa di distribuzione debba comunicare all'utente la necessità di trasmettere le informazioni integrative essenziali per l'identificazione del titolare del punto qualora rilevi l'assenza nei propri database dei dati relativi al "Codice Fiscale" oppure alla "Partita IVA"; ugualmente, sia necessario introdurre una causale che informi l'utente della incongruenza tra quanto da lui comunicato ad integrazione e quanto archiviato dall'impresa di distribuzione;
- sia opportuno procedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni alle strutture XML, come descritte nel documento Schema XML di cui alla determinazione n. 7/2013, da utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative aggiornate ai sensi di quanto sopra specificato nonché con lo scopo di correggere l'errore materiale relativo alla prestazione di attivazione della fornitura ed all'utilizzo delle causali di inammissibilità contraddistinte dai codici "023" e "024".

DETERMINA

1. di approvare le “Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale” come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il documento “Schema XML” come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con la presente determinazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A e B, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 25 luglio 2013

Il Direttore: Federico Boschi